

R.G. 508/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI AVEZZANO**  
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott. Caterina Lauro, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 508 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 del Tribunale di Avezzano, vertente

TRA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████ del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ██████████ in Avezzano, via ██████████ giusta procura allegata all'atto di citazione

- attore

E

██████████ S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in PESCARA C/O AVV. A. ██████████ ██████████ giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuto

**Oggetto:** contratto di prestazione d'opera intellettuale

Conclusioni delle parti:

Per parte attrice: *"In via principale: Dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di data 20/10/2014 e per l'effetto condannare la società ██████████ ██████████ s.r.l. al pagamento in favore dello Studio ██████████ ██████████ e ██████████ dell'importo di € 93.465,66 a titolo di capitale, € 10.406,69 a titolo di interessi moratori scaduti alla data di presentazione della*



*domanda, oltre agli interessi maturandi sino al saldo effettivo. In via subordinata: dichiarare l'avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di data 20/01/2014, per la motivazioni tutte di cui al presente atto e per l'effetto condannare la società [REDACTED] s.r.l. al pagamento in favore dello Studio [REDACTED] dell'importo di € 93.465,66 a titolo di capitale, € 10.406,69 a titolo di interessi moratori scaduti alla data di presentazione della domanda, oltre*

*agli interessi maturandi sino al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze legali, spese generali 15%, oltre accessori di legge.*

**Per parte convenuta:** *“si riporta ai precedenti scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta (In via pregiudiziale di merito: dichiarare nulle le avverse domande per omessa e/o insufficiente determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 n. 3 c.p.c.) ed omessa e/o insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (art. 163 n. 4 c.p.c.). Nel merito: rigettare le avverse domande perché manifestamente infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. Condannare parte attrice alle spese e competenze professionali del giudizio.”*

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.** Con atto di citazione ritualmente notificato lo [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] s.r.l. premettendo di aver stipulato con la convenuta, in data 20.10.2014, un contratto di prestazione libero professionale; le relative prestazioni sarebbero state eseguite presso la Casa di cura indicata da parte della società contraente. Il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto secondo le seguenti modalità: 50% entro i 60 giorni successivi al mese di riferimento, fermo il saldo della Casa di Cura per le prestazioni effettuate previa emissione di fattura per prestazioni professionali; il restante 50% a saldo Asl, fermo il saldo della Casa di Cura per le prestazioni effettuate previa emissione di fattura per prestazioni professionali. Riferiva di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, eseguendo interventi di chirurgia vertebrale micro invasiva presso la casa di cura [REDACTED] di Potenza e di aver ricevuto, quale pagamento in acconto, la somma complessiva di euro 71.624,62, di aver successivamente trasmesso alla convenuta le fatture n. A04/2017 - A05/2017 - A06/2017 - A07/2017 - A08/2017 - A09/2017 - A10/2017 -



A11/2017 – A12/2017, emesse il 17/03/2017 a saldo del pagamento delle prestazioni eseguite nel 2015 rimaste impagate; di aver, pertanto, trasmesso diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. senza aver avuto riscontro, con eccezione di vaghe risposte relative al ritardo nei pagamenti da parte della clinica [REDACTED]. Veniva così a conoscenza del fatto che la suddetta clinica, dove le prestazioni erano state eseguite, era stata coinvolta in un contenzioso con la ASL che aveva sospeso i pagamenti nei suoi confronti e che era stata avviata un'indagine a suo carico da parte della Procura della Repubblica che ipotizzava un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni della ASL. Riferiva che il rifiuto della convenuta di corrispondere il dovuto le era stato giustificato sulla base di una condizione sospensiva presente nel contratto ripassato tra le parti in base al quale il pagamento del saldo era subordinato a quello da parte della struttura sanitaria presso la quale la prestazione era stata eseguita: in proposito, osservava che la convenuta nulla aveva fatto per attivarsi al fine di ottenere l'adempimento della clinica [REDACTED] violando così l'art. 1358 c.c.; chiedeva, quindi, accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto, per non aver controparte adempiuto in seguito all'intimazione indirizzatagli e, in subordine, pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento con condanna al risarcimento del danno parti ad euro 93.465,66, oltre interessi moratori sino al soddisfo.

Si è costituita la convenuta deducendo l'infondatezza della pretesa attorea, contestando la versione dei fatti proposta da parte attrice e rappresentando che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto introduttivo, aveva stipulato, sin dal 2015, con la clinica [REDACTED] una transazione avente ad oggetto il saldo delle competenze maturate nel periodo 1.7.2013 - 30.6.2015; contestava che fosse intervenuto un grave inadempimento tale da giustificare l'effetto risolutivo previsto dall'art. 1455 c.c. e che vi fosse stata la violazione dell'art. 1358 c.c., posto che la condizione sospensiva era a favore anche della stessa società che, parimenti, non aveva ricevuto il pagamento del dovuto dalla clinica [REDACTED]. Deduceva, infine, l'indeterminatezza della pretesa risarcitoria. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande.

Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, per essere la causa di natura documentale, l'udienza di precisazione delle conclusioni subiva reiterati rinvii dovuti



all'emergenza sanitaria prima e alla modifica del magistrato assegnatario del fascicolo poi, e si svolgeva, mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 il 14.02.2023; la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

2. Preliminarmente, l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta va rigettata in quanto infondata.

Infatti, l'art. 164 co. 4, c.p.c. prevede la nullità della citazione qualora sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa.

Nel caso di specie va evidenziato che la stessa individua correttamente il *petitum* e la *causa petendi* della domanda, consentendo alla odierna opponente di spiegare compiutamente le proprie difese anche nel merito.

L'eccezione va quindi disattesa.

3. La domanda è fondata e merita accoglimento.

Il contratto stipulato dalle parti il 20.10.2014 stabiliva all'art. 9 che il pagamento del 50% a saldo della prestazione eseguita dallo studio medico sarebbe dovuto avvenire *"a saldo ASL, fermo il saldo della Casa di Cura per le prestazioni effettuate previa emissione di fattura per prestazioni professionali"*.

Ebbene, la suddetta clausola, va interpretata, secondo la comune intenzione delle parti contraenti, come condizione sospensiva.

Occorre premettere, al riguardo, che la domanda di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti nel contratto a prestazioni corrispettive sottoposto a condizione sospensiva - salvo che la parte abbia violato l'obbligo ex art. 1358 c.c. di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte - deve essere rigettata nel caso in cui la condizione non si sia verificata. Si può parlare di inadempimento contrattuale, infatti, solo quando sussiste un contratto efficace: il mancato avveramento della condizione impedisce al contratto di produrre i propri effetti con conseguente impossibilità di parlare di inadempimento.

Nel caso di specie è incontestato tra le parti che la condizione non si sia verificata, non essendo stato eseguito il pagamento del saldo da parte della clinica [REDACTED]



A questo punto occorre quindi accertare se il comportamento della convenuta sia da reputarsi conforme all'obbligo su di lei ricadente, di comportarsi secondo buona fede.

Va richiamato, sul punto, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui: *"In caso di inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1358 c.c., il momento dell'inadempimento – utile ai fini della determinazione del danno risarcibile e della sua decorrenza – va individuato in quello (ultimo) in cui risulta che la parte non si sia attivata per consentire il verificarsi della "condicio facti" (nella specie, l'ottenimento del mutuo agevolato, da parte del promissario acquirente, da perfezionarsi entro sette mesi dalla sottoscrizione del preliminare di vendita) e non già nel successivo momento della proposizione, ad opera della parte in mala fede, della domanda giudiziale di risoluzione del contratto (già inefficace per mancato avveramento della condizione). (Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n. 21427).*

Ciò posto, venendo all'esame dei fatti di causa, è incontestato tra le parti che la clinica Luccioni fosse inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni sin dal 2015 (si veda in proposito all. 2 alla comparsa di costituzione) e che si sia resa inadempiente anche rispetto a tale accordo. Risulta documentato, inoltre, che solo nel dicembre 2019 e, quindi, dopo l'introduzione del presente giudizio, sia stata avviata un'iniziativa giudiziale nei confronti della suddetta clinica, culminata infine con l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (si veda documentazione depositata in allegato alle note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni).

Deve, conseguentemente, ritenersi fondato l'assunto di parte attrice che ha lamentato l'inerzia della propria controparte contrattuale che nulla ha fatto, nonostante il conclamato inadempimento della clinica, per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto.

L'inadempimento deve ritenersi di non scarsa importanza, posto che ha riguardato il pagamento del 50% del corrispettivo pattuito a fronte dell'integrale esecuzione della controprestazione eseguito dallo studio medico attore, mai contestato.

Risulta, quindi, accertata la sussistenza del presupposto per la risoluzione del contratto costituito dal grave inadempimento della società.



4. Ciò detto, deve trovare accoglimento la domanda, formulata in via principale, di accertamento della risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., in conseguenza della diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni comunicata in data 19.04.2017 a mezzo pec.

Tale lettera presenta gli elementi richiesti dalla norma citata per l'operatività della fattispecie risolutiva stragiudiziale, in quanto emessa sulla base di un inadempimento di non scarsa importanza, come detto, e contiene l'intimazione ad adempiere entro un congruo termine, con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Pertanto, il contratto di appalto di cui è causa deve intendersi risolto a far data dal 19.04.2017.

5. Deve quindi passarsi all'esame della domanda risarcitoria.

La stessa deve più correttamente qualificarsi come domanda volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo dell'esecuzione dell'opera prestata.

Ciò posto, nel contratto di prestazione d'opera professionale, deve ritenersi che la risoluzione del contratto non osti a che la parte abbia diritto al riconoscimento del compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1458 c.c.. Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l'intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo (Cass. n. 22521/2011). Per prestazioni già eseguite si intende quelle con le quali il debitore abbia pienamente soddisfatto le ragioni del creditore (Cass. n. 26862/2019).

Ebbene, è incontestato tra le parti che lo studio medico abbia eseguito le prestazioni richieste e che abbia ricevuto qual corrispettivo il pagamento del solo acconto del 50%. Risultano emesse le fatture per il pagamento del saldo A04/2017 - A05/2017 - A06/2017 - A07/2017 - A08/2017 - A09/2017 - A10/2017 - A11/2017 - A12/2017, emesse il 17/03/2017. Risultano allegate anche le fatture nn. A08/17 e A/09/17, (cfr.



doc. nn. 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione) mentre l'allegato 2 è ininfluenza ai fini del decidere.

Le deduzioni di parte convenuta, infatti, non fanno riferimento all'esecuzione della prestazione da parte dello studio medico ma alla necessità di un "riconteggio" dei corrispettivi che, a ben vedere, riguardano il suo contenzioso con la clinica [REDACTED] e non il fatto che, effettivamente, le attività di cui lo studio medico chiede il pagamento siano state compiute.

Deve pertanto condannarsi parte convenuta al pagamento della somma di euro 93.465,66, oltre interessi come da domanda sino al saldo.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 147/22, tenuto conto dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, della qualità e della quantità dell'attività difensiva espletata, con dimidiazione di quanto riconosciuto per la fase istruttoria.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.R.L., ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto accerta la risoluzione del contratto del 20.10.2014 a far data dal 19.04.2017;
- condanna [REDACTED] S.R.L. al pagamento a favore di [REDACTED] E [REDACTED] della somma di euro 93.465,66, oltre interessi come da domanda sino al saldo.
- condanna [REDACTED] S.R.L. al pagamento a favore di [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese di lite che si liquidano d'ufficio in euro 11.200,00 oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. come per legge.

**Si comunichi a cura della Cancelleria.**

Avezzano, 16/05/2023

Il giudice



*(dott. Caterina Lauro)*

